

Ideas for a model declaration of river rights to be included in river contracts

Spunti per un modello di dichiarazione dei diritti del fiume da includere nei contratti di fiume*

Serena Baldin

Abstract

This article proposes a model declaration of river rights that could be included as an annex to river contracts. These contracts are voluntary and participatory tools that reconcile local development needs with environmental protection and the sustainable management of river basins. This proposal is based on the idea of a paradigm shift that moves beyond the anthropocentric vision. It recognises that nature, and rivers in particular, have an intrinsic value and their own rights. Even before its legal value, the proposal has an ethical and cultural value, as it promotes collective responsibility and environmental awareness among local communities.

L'articolo propone un modello di dichiarazione dei diritti dei fiumi che potrebbe essere inserito in allegato ai contratti di fiume. Questi contratti sono strumenti volontari e partecipativi che conciliano le esigenze di sviluppo locale con la protezione ambientale e la gestione sostenibile dei bacini fluviali. Il modello di dichiarazione si basa sull'idea di un cambio di paradigma che superi la visione antropocentrica. Esso riconosce che la natura, e i fiumi in particolare, hanno un valore intrinseco e dei diritti propri. La proposta ha un valore etico e culturale prima ancora che giuridico, in quanto promuove la responsabilità collettiva e la consapevolezza ambientale delle comunità locali.

Keywords

Rights of nature, Rights of rivers, River contract

Diritti della natura, Diritti dei fiumi, Contratto di fiume

* L'articolo è uno dei risultati dell'Unità di ricerca dell'Università degli Studi di Trieste nell'ambito del progetto PRIN PNRR 2022 "LUMEN - Law of natUre and huMan Ecosystem approach: modelling a traNscultural eco-legal framework", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU Missione 4 Componente C2 Investimento 1.1 CUP J53D23018690001 (resp. scient. prof.ssa Serena Baldin, Univ. di Trieste; P.I. prof.ssa Silvia Bagni, Univ. di Bologna).

Introduzione

Il presente lavoro prende spunto dalle iniziative per sottoscrivere contratti di fiume in Italia per ragionare su come potrebbe inserirsi in questi strumenti negoziati una prospettiva olistica e integrata che tenga conto dell'interdipendenza fra esseri umani e natura, quali parti di un insieme interconnesso, complesso e dinamico. L'obiettivo principale è quello di proporre un modello di dichiarazione dei diritti del fiume che potrebbe essere incluso in tali accordi e che fa leva sull'approccio ecosistemico e sui diritti della natura. La nostra proposta va intesa nell'ottica di compiere un salto di qualità in grado di garantire una sana gestione del territorio, rispettando i cicli vitali, la struttura e le funzioni degli ecosistemi, riconosciuti come entità vive, con un autonomo diritto di esistere e di prosperare.

Il dato da cui conviene partire è incontrovertibile. In Italia, oltre la metà dei fiumi e dei laghi soffre di uno stato di alterazione ecologica non conforme allo standard previsto dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (recepita nel testo unico ambientale, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152). La direttiva quadro sulle acque ha l'obiettivo di mantenere o riportare gli ecosistemi acquatici in uno stato qualitativo che si discosti di poco dalle condizioni prive di impatto umano. Questa condizione si verifica se lo stato ecologico dei corpi idrici è almeno buono su una scala di cinque livelli: elevato (che equivale ad assenza di impatti antropici), buono, sufficiente, scarso, cattivo. Secondo i dati dell'ISPRA del 2023, solo il 43% delle acque superficiali interne raggiunge l'obiettivo di qualità ambientale buono o elevato.¹

Posto che la normativa italiana sulla protezione dell'ambiente è sviluppata, ci si chiede come mai non si riescano ad ottenere dei risultati più apprezzabili. Una delle possibili spiegazioni è che siamo abituati a concepire i beni naturali come risorse da sfruttare. Ciò si riflette nelle politiche ambientali e di sviluppo, le quali privilegiano i valori della natura basati sul mercato, mettendo in ombra altri modi in cui le persone possono relazionarsi con l'intorno che le circonda.² Secondo alcuni, per contrastare questa attitudine dovremmo cambiare mentalità e comprendere che i frutti di Madre Terra non sono un mero patrimonio strumentale agli interessi umani e che siamo tutti interdipendenti. Da questa premessa si giunge a proporre il riconoscimento del valore intrinseco della natura, espresso attraverso la consacrazione dei diritti della natura o

¹ Tuttavia, il 10% dei corpi idrici è ancora in stato sconosciuto, v. Archi e Piva 2023; sullo stato ecologico contemplato nella direttiva quadro sulle acque, v. Bianco e Pineschi 2011: 142 s.

² Carducci 2017: 493 ss.; Pascual *et al.* 2023: 813; più in generale, sul fallimento dell'efficacia del diritto dell'ambiente, v. Montini 2021: 11 ss.

di singoli suoi componenti come fiumi, laghi, ghiacciai, foreste.³ Si tratta di un modo per spingerci ad assumere un punto di vista non antropocentrico, che fa leva sulla prospettiva olistica che “decentra” l’umanità e che ammette un uso delle risorse naturali tale da non pregiudicare la loro rigenerazione, per tutelare tutti gli insiemi: delle specie, delle comunità e degli ecosistemi.⁴

Per altra via, l’interdipendenza fra esseri umani e natura è affermata già da decenni a livello mondiale. L’approccio ecosistemico, definito esplicitamente nel 2000 nell’ambito della V Conferenza delle Parti (COP 5) sull’implementazione della Convenzione Onu sulla diversità biologica del 1992, costituisce il quadro d’azione principale della Convenzione e sottende un modo di pensare e agire basato sulle risultanze dell’ecologia. Tale approccio, che serve a tutelare gli interessi degli esseri umani e della natura all’interno di un medesimo quadro ontologico, si estrinseca in “una strategia per la gestione integrata del suolo, dell’acqua e delle risorse viventi che promuove la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse naturali in modo equo” (lett. A, punto 1, decisione V/6 COP 5).

Il connubio tra l’approccio ecosistemico e le soluzioni proposte nell’ambito del c.d. diritto ecologico, tra cui sono compresi i diritti della natura,⁵ si deve al fatto che entrambi accolgono una visione che riconosce l’interdipendenza tra i fattori biotici (viventi) e abiotici (non viventi), i quali interagiscono in un determinato ambiente costituendo un sistema autosufficiente e in equilibrio dinamico. Nell’ambito della Convenzione sulla diversità biologica, la sinergia tra diversi metodi si palesa chiaramente nel rapporto del 2022 della XV Conferenza delle Parti (COP 15), dove gli Stati sono invitati a rafforzare anche le “azioni incentrate sulla Madre Terra”, riconducibili a un “approccio ecocentrico e basato sui diritti che consente l’attuazione di azioni volte a instaurare relazioni armoniose e complementari tra i popoli e la natura, promuovendo la continuità di tutti gli esseri viventi e delle loro comunità e garantendo la non mercificazione delle funzioni ambientali della Madre Terra” (Report CBD/COP/15/17, Target 19, lett. f, nt. 13).

Dodici principi gestionali integrano l’approccio ecosistemico, fra i quali si segnala la gestione degli ecosistemi sulla base dei loro valori intrinseci e dei benefici tangibili o intangibili per gli esseri umani (principio 1). In altri termini, l’approccio ecosistemico pone al centro la salvaguardia dell’ecosistema e del territorio “partendo dai saperi locali

³ Cfr. Bagni *et al.* 2022: 26; sul valore *ex se* da attribuire ai vegetali, v. Louvin 2025: 123 ss.

⁴ Sulle filosofie ambientali antropocentrica, ecocentrica e biocentrica e le ulteriori distinzioni al loro interno, v. Pagano 2004: 72 ss.; sulle trasposizioni giuridiche di queste teorie, cfr. Giorgini Pignatiello 2025: 49 ss.

⁵ Il diritto ecologico (*Earth law*) si pone in alternativa al diritto ambientale, forgiato secondo i canoni dell’antropocentrismo, essendo fondato su una visione ecocentrica, in cui il nostro Pianeta e i suoi abitanti sono intesi come un unico sistema socio-ecologico interconnesso; v. Zelle *et al.* (eds) 2021.

(o dal loro recupero) che, tramandati di generazione in generazione, hanno garantito e riprodotto le condizioni di vita” (Ciervo 2021: 123). Questa strategia deve espletarsi al livello più vicino all’ecosistema per coinvolgere tutti i portatori di interesse e dare maggiore importanza alla responsabilità, alla proprietà, alla rendicontazione, alla partecipazione e all’uso delle conoscenze locali (principio 2). Un obiettivo prioritario dell’approccio ecosistemico è la conservazione della struttura e del funzionamento dell’ecosistema, al fine di preservare i servizi ecosistemici (principio 5; cfr. la lett. B, decisione V/6 COP 5).

Il concetto di servizi ecosistemici include le condizioni e i processi mediante cui gli ecosistemi naturali e le specie che li compongono sostengono e soddisfano la vita umana. Essi indicano i benefici che la natura offre per garantire la nostra sopravvivenza in termini di servizi di approvvigionamento (es. fornitura di cibo e acqua), di servizi di regolazione (es. purificazione dell’aria e dell’acqua), di servizi culturali (es. attività ricreative, benessere spirituale) e di servizi di sostegno (es. fotosintesi, formazione del suolo; v. Pelizzon 2025: 213). Questa prospettiva, di impronta antropocentrica, non nega la dimensione economica del capitale naturale, che infatti viene quantificato per determinare sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici.

Peraltro, “il quadro delle acque è cambiato in ragione di una revisione profonda dell’ordine valoriale: le acque non vengono più considerate solamente come mezzo di produzione, da utilizzare per ottenere il massimo sfruttamento in una prospettiva orientata all’efficienza economica, bensì si è presa coscienza del fatto che il sistema idrico costituisca *in primis* una matrice ambientale multifunzionale da tutelare come elemento ecosistemico fondamentale e che le acque costituiscono una risorsa essenziale per l’uomo” (Leone 2024: 136).

Inoltre, in un’ottica più generale e che chiama in causa i modi per assegnare un valore economico agli ecosistemi, c’è chi sostiene l’importanza di cambiare approccio e di adottare una valutazione integrata da svolgere mediante l’analisi emergetica che scaturisce dal pensiero sistemico, un paradigma scientifico fondato sull’ecologia (Bagni 2026; sulla *emergy analysis*, v. Gonella *et al.* 2019: 157 ss.).

La dipendenza dell’umanità dai beni della natura mediante i servizi ecosistemici rileva pure nel discorso sui diritti fondamentali. Degna di nota è la causa pendente in Germania davanti al tribunale costituzionale federale in cui i ricorrenti sostengono la violazione dei loro diritti alla vita e all’integrità fisica per il mancato rispetto, da parte dello Stato, dell’obbligo costituzionale di proteggere la biodiversità che, nel caso di specie, si sarebbe tradotto nella mancata predisposizione di misure adeguate a tutelare i ricorrenti dalla conseguente perdita di servizi ecosistemi.⁶

⁶ Cfr. Hildt 2024. Il nesso fra diritti umani e servizi ecosistemici era già emerso in Colombia, in una sentenza resa dalla corte costituzionale nel caso del fiume Arroyo Bruno, SU-698 del 28 novembre 2017. Sul dibattito relativo all’interpretazione ecosistemica dei diritti umani, v. Gallarati 2026.

Con riguardo all'Italia, essa ha ratificato la Convenzione sulla diversità biologica nel 1994 e ha incluso l'approccio ecosistemico nelle sue strategie nazionali sulla biodiversità. Inoltre, l'ordinamento si conforma alla normativa dell'Unione europea che promuove la gestione integrata sia nell'ambito della biodiversità che delle risorse idriche e della pesca, avendo accolto la prospettiva sistemica in grado di "integrare e valorizzare tutti gli elementi di valore ecologico, sociale e culturale che incidono sui territori, riconoscendo le interconnessioni tra natura e attività umane come componenti imprescindibili della pianificazione e della *governance*" (Zanini 2025: 54). In ragione di ciò, i contratti di fiume rientrano a pieno titolo fra gli strumenti che si conformano all'approccio ecosistemico.

I diritti della natura e dei corpi idrici: una sintesi dal panorama giuscomparato

La visione olistica e integrata sottesa all'approccio ecosistemico si ritrova anche nella teoria dei diritti della natura, come chiarito *supra*. L'esigenza di fissare dei limiti alle azioni umane che incidono negativamente sull'ambiente ha portato all'elaborazione di due diritti: da un lato, il diritto umano all'ambiente, a tutela della vita o della salute degli individui pregiudicate dalle attività antropiche; dall'altro lato, i diritti della natura, a difesa di Madre Terra, qualora la sua esistenza o la sua salute siano compromesse dalle attività umane (Tallacchini 1995: 582). Mentre il diritto umano all'ambiente è diffuso nella maggior parte degli ordinamenti, il riconoscimento dei diritti della natura rimane una tendenza di gran lunga minoritaria, accolta in particolare nelle Americhe, nel subcontinente indiano e in Australasia.

La primogenitura del riconoscimento di diritti agli enti naturali spetta al comune di Tamaqua, in Pennsylvania, negli Stati Uniti. In un'ordinanza municipale del 2006 sulla tutela delle acque adottata per evitare rischi di inquinamento, le comunità naturali e gli ecosistemi sono considerati "persone" ai fini dell'applicazione dell'ordinanza stessa, mentre le comunità locali sono autorizzate ad assumere il ruolo di tutori e chiunque può adire le vie legali per proteggere tali beni. Da lì in avanti, molti altri comuni nord-americani hanno imitato questa soluzione, tesa a controbilanciare gli interessi economici di società private che vadano a scapito dell'ambiente, in ciò assistiti dal Community Environmental Legal Defense Fund (CELDF), un'organizzazione no-profit che fornisce pareri in materia ambientale.⁷

⁷ Cfr. Burdon 2011: 9. La mappatura della diffusione di atti normativi, sentenze e dichiarazioni di valore politico ispirati alla teoria dei diritti della natura è reperibile su Eco Jurisprudence Monitor, all'url

Il caso paradigmatico è però rappresentato dall'Ecuador, anch'esso supportato dal CELDF durante il processo costituente, in quanto ha consacrato di diritti della natura nella carta costituzionale del 2008. È opportuno segnalare che la prospettiva biocentrica, che sorregge l'intero assetto giuridico ecuadoriano, non conduce all'estremo di preservare una natura incontaminata tanto da vietare l'uso delle risorse necessarie per soddisfare i bisogni degli esseri umani. L'obiettivo è quello di difendere i sistemi di vita e di costruire una società fondata sull'armonia delle relazioni fra gli esseri umani e l'ambiente circostante, più rispettosa e consapevole dell'importanza della natura, che non va mercificata ma trattata come un essere vivente (Acosta e Viale 2025: 119; Baldin 2019: 141 ss.).

Le pretese di Madre Terra si concretano nel diritto al rispetto integrale della sua esistenza, nel diritto al mantenimento e alla rigenerazione dei suoi cicli vitali, della sua struttura, delle sue funzioni e dei suoi processi evolutivi (art. 71 cost.) e nel diritto al ripristino (art. 72 cost.). Un importante e recente impulso all'approfondimento dei principi che sorreggono i diritti della natura è fornito da Ávila Santamaría. Egli individua tre principi che, se violati, conducono alla lesione dei diritti di Madre Terra. Il principio di diversità difende la varietà in natura. Pertanto, se un'attività umana riduce od ostacola la biodiversità, si viola il diritto ai processi evolutivi. Il principio della simbiopoesi riguarda la capacità di rigenerazione e riproduzione, che può essere raggiunta solo in comunità. Ne discende che qualsiasi interruzione di tali capacità, dovuta a un intervento umano inappropriato, costituisce una violazione del diritto ai cicli vitali. Il principio delle interconnessioni degli esseri che compongono la natura (sia organici che inorganici) si fonda sull'assunto che, in natura, nulla si ottiene in modo isolato. Di conseguenza, quando gli interventi antropici riducono, influenzano o interrompono le interrelazioni, si viola il diritto della natura alle sue funzioni (Ávila Santamaría 2026).

Lo schema proposto nei casi or ora citati segue la teoria formulata negli anni Settanta da Stone, secondo il quale, dal conferimento di diritti alla natura, discendono tre corollari. In primo luogo, la previsione che chiunque possa richiedere alle autorità pubbliche l'applicazione di tali diritti, il che sdogana l'*actio popularis*, per cui non occorre dimostrare di avere un interesse diretto per poter presentare un ricorso al giudice, in quanto la vera ricorrente è Madre Terra, che agisce per il tramite di uno o più soggetti che in pratica fungono da *guardians*, ovvero suoi custodi o tutori. In secondo luogo, la possibilità che alla natura, essendo portatrice di interessi propri, si possa vedere riconosciuto un danno. In terzo luogo, che essa possa beneficiare direttamente del risarcimento, tramite la creazione di appositi fondi di tutela (Stone 1972: 464 ss.).

<https://ecojurisprudence.org/>, e anche su Harmony with Nature, all'url <http://www.harmonywithnatureun.org/>.

Secondo Kaufmann e Martin, il modello dei diritti della natura rintracciabile in Nord-America ed Ecuador si differenzia dagli approcci adottati altrove (per es. Colombia e Nuova Zelanda), che concretizzano il c.d. modello della personalità giuridica, in cui non è la natura nella sua interezza bensì sono singoli enti naturali (specie i corpi idrici) a venire riconosciuti soggetti giuridici. La conseguenza è di estendere ad essi i diritti umani nonché le stesse responsabilità che gravano sulle persone giuridiche, senza creare nuovi diritti e dunque senza garantire a questi ecosistemi il diritto di mantenere la loro integrità. Inoltre, i *guardians* sono nominati dalle istituzioni con il preciso incarico di gestire l'ecosistema per riportarlo in salute e di rappresentarlo nei processi decisionali che lo riguardano. Questi due modelli teorici si adattano alle circostanze e conoscono vari profili di ibridazione (Kaufmann e Martin 2021: 14 ss., 26).

Un esempio di ibridazione è offerto dalla Spagna, al momento unico emblema di questa tendenza in Europa, in quanto le proposte emendative per inserire i diritti della natura nelle costituzioni di Germania, Irlanda e altri ordinamenti europei non sono andate a buon fine. Ciò non preclude che in un prossimo futuro tale riconoscimento possa avvenire, ad esempio, per via legislativa ordinaria o mediante un'interpretazione ecologica dei disposti costituzionali sulla tutela dell'ambiente.⁸

Il parlamento spagnolo ha riconosciuto la soggettività giuridica della laguna del Mar Menor e del suo bacino, nella regione di Murcia, con la legge n. 19 del 30 settembre 2022. Nel preambolo sono spiegati i motivi sottostanti a questa decisione. Da un lato, la grave crisi socio-ecologica che colpisce la laguna e gli abitanti dell'area; dall'altro lato, l'inadeguatezza del quadro normativo che non è riuscito ad arrestare il degrado ambientale nell'arco di decenni. Dopo un processo partecipativo molto sentito, sfociato nella presentazione di una iniziativa legislativa popolare, il parlamento ha riconosciuto l'ente lagunare come soggetto di diritti, ex art. 1 della legge.⁹

La creazione di un nuovo tipo di persona giuridica nell'ordinamento iberico serve a dotare questa realtà naturale degli strumenti per difendere la propria esistenza. L'ibridazione del modello della personalità giuridica con il modello dei diritti della natura si ravvisa all'art. 2, dove è elencata una serie di diritti spettanti alla laguna e al suo bacino, che devono essere garantiti dalle istituzioni e dalle popolazioni rivierasche. I diritti spettanti al corpo idrico sono quattro.

In primo luogo, è enunciato il diritto all'esistenza e all'evoluzione naturale, che implica il rispetto delle leggi della natura, ossia delle leggi fisiche che governano il

⁸ Su quest'ultimo aspetto, in relazione alla riforma degli artt. 9 e 41 cost. italiana, si esprime positivamente Carducci 2025: 192 ss.; per uno studio relativo all'ingresso dei diritti della natura in ambito Ue, v. Carducci *et al.* 2020.

⁹ V. la *Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca*; cfr. Vicente Giménez e Salazar Ortuño 2022: 1 ss.

funzionamento del sistema terrestre e delle sue forme di vita, per garantire l'equilibrio ecologico e la capacità di regolazione dell'ecosistema.

In secondo luogo, si consacra il diritto alla protezione, il quale richiede di limitare, fermare o non autorizzare attività che comportino un rischio o danno per l'ecosistema.

In terzo luogo, viene sancito il diritto alla conservazione, che sottende misure di preservazione delle specie e degli habitat.

Infine, è contemplato il diritto al ripristino, che impone di mettere in campo azioni di recupero, per ripristinare le dinamiche naturali e i servizi ecosistemici.

In linea con le soluzioni già previste altrove, anche la Spagna istituisce un ente *ad hoc*, denominato *Tutoría del Mar Menor* e composto da tre organi a cui sono affidate funzioni di rappresentanza e di gestione della laguna e del suo bacino (art. 3). In tale modo l'ecosistema, oltre alla capacità giuridica, che configura l'attitudine a essere titolare di diritti, gode anche della capacità di agire, con la possibilità di esercitare i suoi diritti tramite questa istituzione. I componenti della *Tutoría* sono stati nominati a maggio 2025, a seguito della sentenza del tribunale costituzionale del novembre 2024 che ha respinto un ricorso di incostituzionalità appuntato sulla presunta lesione di diversi articoli della carta fondamentale, tra cui anche il disposto sul riparto di competenze fra Stato e comunità autonome, e della pubblicazione a febbraio 2025 del regolamento che disciplina le modalità di costituzione, composizione e funzionamento della *Tutoría del Mar Menor*.¹⁰

Di evidente importanza è l'art. 7 della legge, che elenca gli obblighi spettanti alle amministrazioni pubbliche di ogni livello territoriale per preservare l'integrità del corpo idrico. Gli obblighi si distinguono in ben cinque tipologie, vale a dire: lo sviluppo di politiche pubbliche e azioni sistematiche di prevenzione, allarme precoce, protezione, precauzione, per evitare che le attività umane portino all'estinzione della biodiversità o all'alterazione dei cicli e dei processi che garantiscono l'equilibrio di questo ecosistema; la promozione di campagne di sensibilizzazione sociale sui pericoli ambientali che corre l'ecosistema, nonché educazione ai benefici che la sua tutela apporta alla società; la realizzazione di studi periodici sullo stato dell'ecosistema e la stesura di una mappa dei rischi attuali e potenziali; la limitazione immediata delle attività che potrebbero portare all'estinzione delle specie, alla distruzione degli ecosistemi o all'alterazione permanente dei cicli naturali; il divieto o limitazione dell'introduzione di organismi e materiali organici e inorganici che potrebbero alterare in modo permanente il patrimonio biologico della laguna del Mar Menor e del suo bacino.

¹⁰ V. la sent. cost. n. 142 del 20 novembre 2024 e il *Real Decreto 90/2025, de 11 de febrero, por el que se regula el régimen de constitución, composición y funcionamiento de los órganos de representación y gobernanza de la laguna del Mar Menor y su cuenca*.

Ora la sfida è quella di dare effettiva attuazione a questo disegno trasformatore, che accoglie un paradigma di tutela riconducibile, a detta del tribunale costituzionale spagnolo, a una forma di “ecocentrismo moderato”, per fare in modo che l’ecosistema passi da uno stadio avanzato di degrado a una condizione ecologica di livello buono.

Note per un modello di dichiarazione dei diritti dei fiumi da inserire nei contratti di fiume in Italia

Nei primi anni Ottanta, il governo francese elabora i contratti di fiume, poi diffusisi in tutta Europa, per ripristinare la qualità dell’acqua e per garantire lo sviluppo ecologico dei corpi idrici, mettendo a sistema la collaborazione sinergica fra autorità locali, abitanti rivieraschi e altri gruppi portatori di interessi (Vernola 2021; Testa 2024: 116 s.).

In Italia, le prime esperienze di contratti di fiume si diffondono a partire dagli anni 2000 e, nel 2007, viene istituito il Tavolo nazionale dei contratti di fiume, attorno al quale si sviluppa una comunità di pratica e apprendimento con l’obiettivo di migliorare la cultura e la gestione dell’acqua nei territori fluviali e costieri. Nel 2010 esce la “Carta nazionale dei contratti di fiume”, un documento di indirizzo a cui ispirarsi nella predisposizione dei singoli contratti in quanto definisce i principi, gli obiettivi e le fasi di attuazione di questo strumento di gestione partecipata dei corpi idrici (Portera 2017: 19).

Il riconoscimento normativo avviene con la legge n. 221 del 28 dicembre 2015, il cui art. 59 integra il t.u. ambientale prevedendo all’interno di esso l’art. 68*bis*, in base al quale “i contratti di fiume concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree”. I contratti di fiume concretizzano gli obiettivi definiti all’art. 14 della succitata direttiva quadro sulle acque, che promuove la partecipazione di tutte le parti interessate nell’elaborazione, riesame e aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici (Leone 2024: 145 ss.).

L’impulso verso questo tipo di contratto parte dal basso, dai residenti e dalle comunità locali, chiamate a dialogare con le amministrazioni pubbliche, con esperti e con altri portatori di interessi sociali ed economici per negoziare la pianificazione del territorio e la tutela ambientale dell’area. Nell’accordarsi sugli obiettivi da portare avanti, ogni attore mantiene la propria identità ma al contempo condivide un bene e una strategia comune e diviene consapevole delle interazioni sociali, di un modo di agire sociale finalizzato alla protezione dell’ecosistema (Bastiani 2024: 40). Così si condivi-

dono intenti, impegni e responsabilità, a garanzia di un esito positivo nella successiva fase di attuazione. Per questo stesso motivo, “non è determinante dare o meno una cogenza giuridica al contratto, poiché è soltanto l’assunzione di una responsabilità ‘etica’ da parte di tutti i contraenti l’unico e vero legante e la sola reale garanzia della sua attuazione” (Bastiani 2011: 565).

I principi che fanno da sfondo a questo impegno collettivo sono la sussidiarietà orizzontale e verticale, lo sviluppo locale partecipato e la sostenibilità degli interventi da realizzare. Gli obiettivi primari dei contratti di fiume sono vari e possono riguardare la riduzione dell’inquinamento delle acque, la difesa idraulica e la protezione dal dissesto idrogeologico, la rinaturalizzazione, il miglioramento paesaggistico e la valorizzazione ambientale, l’ottimizzazione e l’uso sostenibile delle risorse idriche, la promozione e lo sviluppo del territorio.

Oltre agli interventi di riqualificazione, una componente basilare per il suo significato etico è data dai programmi di educazione ambientale, indispensabili per promuovere una maggiore consapevolezza dell’importanza degli ecosistemi acquatici e del bene acqua, anche nell’ottica del valore intrinseco da riconoscere alla natura.

Tra i profili critici nella messa in opera dei contratti di fiume vengono ricordati la difficoltà di attuazione della dimensione strategica, che se non implementata nel suo complesso fa venire meno l’integrazione e la sinergia alla base di questi accordi innovativi e la possibile mancanza di dialogo inter e intra-istituzionale (Bastiani 2024: 43; Caruso *et al.* 2020: 52).

Tornando al punto che ha dato avvio a questo lavoro, i primi due interrogativi che sovengono alla mente riguardano quali diritti bisognerebbe riconoscere ai fiumi e in che modo si potrebbero incorporare in un contratto di fiume. In terzo luogo, ci si chiede se ci potrebbero essere degli ostacoli giuridici alla sottoscrizione della dichiarazione da parte degli enti territoriali.

In merito al primo interrogativo, una fonte di ispirazione rilevante è la *Universal Declaration of the Rights of Rivers*, elaborata nel 2017 dal Earth Law Center, che fa propria l’etica ecocentrica e promuove la diffusione del diritto ecologico. La Dichiarazione universale dei diritti dei fiumi è un documento che potrebbe essere di stimolo nei processi partecipativi di riqualificazione fluviale. Non a caso, la versione italiana di questo testo è reperibile nel sito www.contrattodifiume.it, a riprova dell’importanza che esso ha tra i sostenitori dei contratti di fiume.¹¹

¹¹ Altre fonti di ispirazione provengono dalle iniziative locali di riconoscimento dei diritti dei fiumi in Europa, quali la Dichiarazione dei diritti del fiume Tins, in Galizia (Spagna), che nel 2024 è stata approvata a unanimità dal consiglio comunale di Outes, e la Carta dei diritti del fiume Ouse, in Inghilterra (Regno Unito), che nel 2025 è stata approvata dal consiglio distrettuale di Lewes.

La Dichiarazione è composta da un preambolo e da un articolato in cui si enunciano i diritti fondamentali dei sistemi fluviali.

Nella parte introduttiva si riconosce che i fiumi sono essenziali per tutti gli esseri viventi, si evidenziano le preoccupazioni maggiori in ordine all'inquinamento, alle riduzioni dei flussi, agli stravolgimenti morfologici derivanti da attività umane, e ci si dichiara convinti che il riconoscimento dei diritti fluviali favorirà la creazione di un nuovo paradigma giuridico e sociale basato sull'esistenza armoniosa fra esseri umani e natura. Qui sono ricordati pure alcuni ordinamenti che hanno già accordato diritti alla natura o ai fiumi e si conviene che il degrado e lo sfruttamento dei corpi idrici sia una minaccia anche per lo stile di vita di popolazioni indigene e di comunità locali che si basano sui sistemi fluviali per il loro benessere.

Segue l'articolato vero e proprio, in cui sono elencati i diritti fondamentali dei fiumi e sono inserite ulteriori clausole di vario contenuto, ad es. la previsione della nomina di uno o più tutori legali del fiume per rappresentarlo nei sedi opportune e l'esortazione ai governi di dare attuazione a tali diritti e di garantire finanziamenti per la rigenerazione dei sistemi fluviali.

Peraltro, la Dichiarazione dell'Earth Law Center non ha una parte sugli impegni che devono assumersi le comunità per far rispettare i diritti del fiume. Dato che a chi scrive questo appare un aspetto imprescindibile, verrà inserito nel modello di dichiarazione che si trova nel paragrafo finale.

In merito ai diritti, l'art. 1 della *Universal Declaration* afferma che tutti i fiumi godono dei diritti fondamentali che derivano dalla loro stessa esistenza sul Pianeta e l'art. 2 proclama tutti i fiumi entità viventi dotate della capacità di stare in giudizio. L'art. 3 enuncia sei diritti fondamentali spettanti ai fiumi, facendo intendere, tramite l'impiego dell'espressione *at minimum*, che si tratta di una clausola a fattispecie aperta che non preclude il riconoscimento di ulteriori diritti.

In dettaglio, in primo luogo è consacrato il diritto di scorrere, in modo da assicurare il corso naturale del fiume, il mantenimento e la rigenerazione dei suoi cicli vitali per garantire l'esistenza dell'ecosistema dell'intero sistema fluviale.

In subordine, troviamo il diritto di svolgere le funzioni essenziali all'interno del proprio ecosistema, al fine di assicurare il mantenimento della connettività orizzontale e longitudinale, la regolazione idrologica, il filtraggio dei contaminanti e un habitat adeguato alla flora e alla fauna, ecc.

In terzo luogo, il diritto di essere libero dall'inquinamento derivante da attività industriali, agricole o urbane intende garantire la salute del fiume e la sua capacità di fornire un habitat di qualità per le specie che dipendono da esso.

In quarto luogo, il diritto di alimentarsi ed essere alimentato da falde acquifere sostenibili sottende che tali falde siano pulite e sane per fornire i servizi ecosistemici.

In quinto luogo, il diritto alla biodiversità originaria comporta che gli enti preposti adottino misure adeguate al fine di contrastare il declino della biodiversità autoctona e le minacce che specie invasive non autoctone rappresentano per la biodiversità locale.

Infine, il diritto alla rigenerazione e alla riqualificazione impone l'adozione di misure per il recupero di aree degradate o danneggiate per ripristinare la loro funzione ecologica e il valore estetico, nonché di misure per migliorare l'ecosistema esistente.

Con riguardo al secondo interrogativo, relativo alla parte dell'accordo in cui collocare la dichiarazione dei diritti del fiume, essa potrebbe inserirsi come allegato al contratto di fiume. Generalmente, questo tipo di accordi è completato da diversi allegati, di cui uno potrebbe intitolarsi "Dichiarazione dei diritti del fiume [nome del fiume]", quale risultato del processo partecipativo portato avanti dai residenti dell'area, dalle associazioni e dagli altri gruppi portatori di interessi coinvolti nella stesura del documento. In tale modo, l'eventuale non sottoscrizione della dichiarazione da parte delle autorità locali o di altri attori non andrebbe a inficiare la validità del contratto di fiume. La dichiarazione rimarrebbe comunque l'emblema di un impegno morale, non giuridico, per i soggetti individuali e collettivi che l'hanno voluta. Qualora tutti gli attori fossero disponibili a fare propri i contenuti della dichiarazione, questa potrebbe essere inclusa nel testo dell'accordo e sarebbe giuridicamente vincolante per le parti contraenti.

Con riferimento al terzo quesito, sulle eventuali incompatibilità con il quadro normativo italiano che impedirebbero l'adesione alla dichiarazione da parte degli enti territoriali, giova innanzi tutto segnalare che la prospettiva non antropocentrica fa già capolino nell'ordinamento e dunque non rappresenterebbe una novità assoluta. Infatti, i termini "ecosistema" di cui all'art. 117, c. 2, lett. s, cost. ed "ecosistemi" di cui all'art. 9, c. 3, cost.¹² mettono in risalto la natura come valore in sé, mentre il termine "ambiente" fa principalmente riferimento all'habitat degli esseri umani, che comunque sottende uno spazio relazionale condiviso con altre specie.¹³

In aggiunta, le aree naturali protette disciplinate dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, hanno proprio la finalità di conservare tutte le forme in cui si estrinseca la natura, quali animali, vegetali, formazioni geologiche, ecc., e raffigurano un modo in cui si può applicare l'etica ecocentrica (tuttavia, sulle criticità nel grado di tutela effettiva in queste aree, v. Di Plinio 2011: 29 ss.).

¹² La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 - Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente, ha introdotto un nuovo comma all'art. 9, per cui ora il terzo comma dispone che la Repubblica "tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni".

¹³ V. la sent. cost. n. 12 del 23 gennaio 2009 e, in dottrina, cfr. Pierri 2022: 278 ss., 291 s.

Ciò premesso, il nostro modello evita di proposito alcuni aspetti che potrebbero rappresentare un ostacolo giuridico. Intanto si parla di diritti preesistenti dei fiumi che vengono semplicemente riconosciuti e non stabiliti dall'ordinamento. Poi, i fiumi sono indicati solo come entità viventi, senza richiami alla loro soggettività giuridica da cui potrebbero discendere ulteriori effetti come la capacità di agire e di stare in giudizio. Peraltro, dato che in Italia la natura è inquadrata anche come bene unitario o patrimonio, la dottrina reputa inconferente il ricorso al concetto di soggetto giuridico, titolare di diritti, in quanto il patrimonio può essere comunque riconosciuto e tutelato dall'ordinamento (Carducci 2025: 195). Tantomeno si afferma il diritto di chiunque di farsi portavoce degli interessi del fiume davanti alle autorità pubbliche, il che aprirebbe la strada all'*actio popularis*, istituto che non è previsto in Italia.

Riconoscere i beni della natura come entità vive con dei diritti propri ha come effetto l'assunzione di doveri e responsabilità in capo agli esseri umani e di obblighi da parte delle istituzioni per garantire l'esistenza di questi enti, rinnovando le modalità di gestione in modo da dare ad essi il giusto valore, al di là dei nostri interessi materiali. Nel modello proposto non si fa tuttavia richiamo ai doveri, onde evitare possibili ritrosie alla firma della dichiarazione, ad eccezione del dovere di chiunque di contribuire attivamente alla protezione dell'ecosistema del fiume e di vigilare e di denunciare eventuali violazioni ambientali.

Occorre però sottolineare il fatto che il riferimento ai doveri appare conforme al quadro costituzionale. Intanto, si fa propria la tesi secondo cui il dovere di solidarietà ambientale sia desumibile dall'art. 2 cost., nel suo riferimento alla solidarietà, e sia posto in capo a tutti i soggetti dell'ordinamento, pubblici e privati (Fracchia 2002: 231 s.). Inoltre, la tutela dell'ambiente ha una proiezione temporale che va oltre il momento presente, per cui le generazioni attuali hanno un preciso dovere di preservare le condizioni affinché anche le generazioni future possano godere di un patrimonio ambientale il più possibile integro (v. la sent. cost. n. 105 del 13 giugno 2024, p.to 5.1). In altri termini, dall'art. 9, c. 3, cost. si evince un dovere di protezione che "esprime il vincolo a prendersi cura dell'ambiente". Esso riflette un paradigma al contempo valoriale e giuridico che chiama in causa le nostre responsabilità nei confronti della natura (Fracchia 2022: 28; sul dovere di protezione ambientale v. altresì Cozzi 2024: 289 ss.).

Oltre al dovere di preservare l'ambiente, vanno pure ricordati il dovere di miglioramento delle condizioni naturali dell'ambiente e il dovere della sua difesa efficace (Carducci 2025: 194). Una lettura ecocentrica dell'art. 9, c. 3, cost. porta anche a sostenere l'esistenza di un divieto costituzionale di alterazione permanente dei cicli naturali, espressione del primato della natura sull'umanità, che impone l'adozione di misure precauzionali e restrittive laddove la scienza ravvisi il rischio di estinzione di specie

o la distruzione degli ecosistemi o, appunto, l'alterazione dei cicli della natura in via permanente (Carducci 2025: 197).

Modello di Dichiarazione dei diritti del fiume

Una volta chiarito che non risultano ostacoli giuridici alla sottoscrizione di questa dichiarazione dei diritti dei fiumi, è bene ribadire l'importanza valoriale della proposta, idonea a formare una coscienza civica empatica nei confronti dei beni di Madre Terra, da considerare come enti vivi, con proprie specificità e bisogni. Al pari degli esseri umani, destinatari di un portato di diritti a garanzia di una vita dignitosa, anche ai corpi idrici va assicurata una vita degna usando lo stesso tipo di strategia educativo-comunicativa, che consiste nel fare richiamo ai diritti, rimarcando però che questo comporta precisi doveri da assolvere.

Pertanto, la struttura del nostro modello di dichiarazione dei diritti del fiume, che può essere arricchito con altri aspetti legati alle condizioni peculiari dell'ecosistema, segue questo schema minimo:

- un preambolo, ossia la parte introduttiva dove le comunità rivierasche e i portatori di interesse (associazioni ambientaliste, culturali, ecc.) danno conto delle idee emerse durante il processo partecipativo, dei motivi che hanno condotto alla stesura del testo, dei valori che si intendono veicolare per instaurare un rapporto diverso con il fiume;
- una parte centrale che elenca i diritti del fiume inseriti nella *Universal Declaration* e specificati nel paragrafo precedente;
- e una parte finale che indica gli impegni che i soggetti coinvolti si assumono per prendersi cura del fiume.

Allegato A – Dichiarazione dei diritti del fiume [nome del fiume] e del suo bacino

Preambolo

Riconoscendo che il fiume [nome del fiume] e il suo bacino formano un ecosistema plasmato dalle interazioni umane e non umane e che la vita umana è interdipendente da quella di tale ecosistema e la sua qualità dipende dal benessere dell'ecosistema fluviale;

Riconoscendo che il fiume [nome del fiume] e il suo bacino svolgono un ruolo essenziale nel funzionamento del ciclo idrologico della Terra;

Riconoscendo nell'approccio ecosistemico la strategia da adottare nella gestione del fiume [nome del fiume] e del suo bacino;

Considerando lo stato di degrado in cui versa il fiume [nome del fiume] e il suo bacino;

Affermando il nostro diritto di partecipare in modo effettivo alla gestione del fiume [nome del fiume] e del suo bacino e ai relativi processi decisionali;

Affermando la volontà di instaurare un rapporto diverso con il fiume [nome del fiume] e il suo bacino, considerandoli entità vive con un valore intrinseco e beni comuni meritevoli di cura per preservare i loro cicli vitali, la loro struttura e le loro funzioni;

Affermando la volontà di salvaguardare il patrimonio culturale e paesaggistico dell'ecosistema del fiume [nome del fiume] e del suo bacino;

Riconoscendo l'importanza di perseguire gli obiettivi fondamentali indicati nel contratto di fiume;

Nel rispetto della Costituzione, delle leggi statali, regionali e provinciali, nonché nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali sottoscritti dall'Italia, riconosciamo i seguenti diritti del fiume [nome del fiume] e del suo bacino:

Diritti del fiume [nome del fiume] e del suo bacino

- il diritto di scorrere;
- il diritto di svolgere funzioni essenziali all'interno del proprio ecosistema;
- il diritto di essere libero dall'inquinamento;
- il diritto di alimentarsi ed essere alimentato da falde acquifere sostenibili;
- il diritto alla biodiversità originaria;
- il diritto alla rigenerazione e alla riqualificazione.

Il riconoscimento di questi diritti guida l'intero processo di progettazione e attuazione del contratto di fiume del [nome del fiume] e del suo bacino.

Impegni delle comunità rivierasche

Le comunità rivierasche del fiume [nome del fiume] e del suo bacino, comprendenti gli abitanti dell'area, associazioni, enti e gruppi, riconoscono il dovere di contribuire attivamente alla protezione dell'ecosistema del fiume [nome del fiume] e del suo bacino e di vigilare e di denunciare eventuali violazioni ambientali.

Le comunità rivierasche si assumono inoltre i seguenti impegni:

- riconoscere, rispettare e promuovere i diritti e gli impegni stabiliti nella presente Dichiarazione;
- contribuire a campagne di divulgazione, sensibilizzazione, volontariato ed educazione ambientale sull'importanza ecosistemica del fiume [nome del fiume] e del suo bacino, sui benefici della sua protezione e sulle minacce che deve affrontare;

- contribuire a iniziative di *citizen science* e a ricerche sull'ecosistema del fiume [nome del fiume] e del suo bacino.

Le comunità rivierasche auspicano che questa Dichiarazione sia fatta propria anche dalle istituzioni pubbliche.

Bibliografia

Acosta, A. e E. Viale

2025 'Tutte le strade portano a... i diritti della natura', *Quaderni della decrescita*, 5, pp. 118-122.

Archi, F. e F. Piva

2023 *Stato ecologico delle acque superficiali interne*, ISPRA, <https://indicatoriambientali.isprambiente.it/it/acque-interne/stato-ecologico-delle-acque-superficiali-interne>.

Ávila Santamaría, R.

2026 'The Principles of the Rights of Nature. An Approach from the Systemic Theory of Law and Natural Sciences', *paper*, in corso di pubblicazione.

Bagni, S.

2026 'Rights of Nature and Ecosystem Approach: an introduction', in S. Bagni, S. Baldin and V. Federico (eds), *Law, Nature and the Ecosystem Approach: Modelling a Transcultural Eco-Legal Framework across Europe and Latin America*, London, Routledge, *paper*, in corso di pubblicazione.

Bagni, S. et al.

2022 'El debate sobre los derechos de la naturaleza en el contexto jurídico europeo', *Revista Catalana de Dret Ambiental*, 13(1), pp. 1-33.

Baldin, S.

2019 *Il buen vivir nel costituzionalismo andino. Profili comparativi*, Torino, Giappichelli.

Bastiani, M.

2011 'Carta nazionale dei contratti di fiume', in M. Bastiani (cur.), *Contratti di fiume. Pianificazione strategica e partecipata dei bacini idrografici*, Palermo, Flaccovio, pp. 565-573.

2024 'L'evoluzione dei Contratti di Fiume in Europa e il loro ruolo nell'attuazione e miglioramento delle politiche pubbliche', in C. Leone (cur.), *I contratti di fiume. Riflessioni interdisciplinari*, Milano-Udine, Mimesis, pp. 21-46.

Bianco, A. e G. Pineschi

2011 'I contratti di fiume nel contesto normativo europeo e nazionale', in M. Bastiani (cur.), *Contratti di fiume. Pianificazione strategica e partecipata dei bacini idrografici*, Palermo, Flaccovio, pp. 139-164.

Burdon, P.

2011 'Earth Rights: The Theory', *IUCN Academy of Environmental Law eJournal*, 1, pp. 1-12.

Carducci, M.

2017 'Natura (diritti della)' (voce), *Digesto delle discipline pubblicistiche, VII Agg.*, Torino, UTET, pp. 486-521.

2025 'Diritti della natura e Costituzione italiana', *Quaderni della decrescita*, 5(2), pp. 191-199.

Carducci, M. et al.

2020 *Towards an EU Charter of the Fundamental Rights of Nature*, Brussels, European Economic and Social Committee.

Caruso, E. *et al.*

2020 'Il Contratto di fiume come patto per la rinascita della comunità. Un approccio sistemico di mediazione istituzionale', in M.R. Grisotti e M. Rossi (cur.), *Territori e comunità. Le sfide dell'autogoverno comunitario*, s.c., SdT, pp. 46-54.

Ciervo, M.

2021 'L'approccio ecosistemico come strumento di mitigazione del rischio ambientale. Un'applicazione per la valutazione della gestione del «caso Xylella»', *Geotema, Supplemento*, pp. 122-133.

Cozzi, A.O.

2024 *Profili costituzionali delle proprietà pubbliche*, Napoli, Jovene.

Di Plinio, G.

2011 'Aree protette vent'anni dopo. L'inattuazione "profonda" della legge 394/1991', *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, 3, pp. 29-58.

Fracchia, F.

2002 'Sulla configurazione giuridica unitaria dell'ambiente: art. 2 Cost. e doveri di solidarietà ambientale', *Il diritto dell'economia*, 2, pp. 215-259.

2022 'L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio in "negativo"', *Il diritto dell'economia*, 1, pp. 15-30.

Gallarati, F.

2026 'Ecosystem Rights: Integrating Human Rights and Ecosystem Services for a Holistic Environmental Constitutionalism', in S. Bagni, S. Baldin and V. Federico (eds), *Law, Nature and the Ecosystem Approach: Modelling a Transcultural Eco-Legal Framework across Europe and Latin America*, London, Routledge, *paper*, in corso di pubblicazione.

Giorgini Pignatiello, G.

2025 *La natura come soggetto di diritto. Lezioni dal Sud globale?*, Napoli, Editoriale Scientifica.

Gonella, F. *et al.*

2019 'Emergy as a Tool for an Integrated Knowledge', in M.T. Brown (ed.), *Proceedings of the 10th Biennial Emergy Conference*, Gainesville, s.e., pp. 157-167.

Hildt, L.

2024 'A Leap Forward for Biodiversity Litigation: The Naturschutz-Klage in the Biodiversity and Climate Litigation Context', *VerfBlog*, 2024/10/29.

Kauffman, C.M. and P.L. Martin

2021 *The Politics of Rights of Nature. Strategies for Building a More Sustainable World*, Cambridge, MIT Press.

Leone, C.

2024 'L'obbligo degli Stati membri di garantire la connettività fluviale alla luce delle più recenti riforme', *federalismi.it*, 14, pp. 129-153.

Louvin, R.

2025 'Senso e percorsi di una visione inclusiva dei diritti della natura', *Quaderni della decrescita*, 5(2), pp. 123-133.

Montini, M.

2021 'The transformation of environmental law into ecological law', in A. Anker *et al.* (eds), *From Environmental to Ecological Law*, London-New York, Routledge, pp. 11-22.

Pagano, P.

2004 'Antropocentrismo, biocentrismo, ecocentrismo: una panoramica di filosofia ambientale', *Energia, ambiente e innovazione*, 2, pp. 72-86.

Pascual, U. *et al.*

2023 'Diverse values of nature for sustainability', *Nature*, 620, pp. 813-823.

Pelizzon, A.

2025 *Ecological Jurisprudence. The Law of Nature and the Nature of Law*, Singapore, Springer.

Pierri, M.

2022 'Il limite antropocentrico dello sviluppo sostenibile nella prospettiva del personalismo costituzionale. Riflessioni a margine della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana', *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, 2, pp. 234-297.

Portera, A.

2017 'I contratti di Fiume', *federalismi.it*, 18, pp. 1-28.

Stone, C.D.

1972 'Should Trees Have Standing? Towards Legal Rights for Natural Objects', *Southern California Law Review*, 45, pp. 450-501.

Tallacchini, M.

1995 'Diritto umano all'ambiente o diritti della natura?', *Vita e Pensiero*, 9, pp. 582-593.

Testa, L.

2024 'I contratti di fiume in Francia. Storia di una primogenitura', in C. Leone (cur.), *I contratti di fiume. Riflessioni interdisciplinari*, Milano-Udine, Mimesis, pp. 111-125.

Vernola, M.

2021 'I contratti di fiume nella pianificazione ambientale', *AmbienteDiritto.it*, 2, pp. 1-48.

Vicente Giménez, T. y E. Salazar Ortuño

2022 'La iniciativa legislativa popular para el reconocimiento de personalidad jurídica y derechos propios al Mar Menor y su cuenca', *Revista Catalana de Dret Ambiental*, 13(1), pp. 1-38.

Zanini, S.

2025 'L'approccio ecosistemico nell'Unione europea: inquadramento normativo ed evoluzioni giurisprudenziali?', *Poliarchie/Polyarchies*, nr. speciale, pp. 50-68.

Zelle, A.R. *et al.* (eds)

2021 *Earth Law. Emerging Ecocentric Law—A Guide for Practitioners*, New York, Wolters Kluwer.

About the Author

Serena Baldin is Full Professor of Comparative Public Law at the University of Trieste, Italy. She is the author of three books (on the Buen Vivir in the Andean Constitutionalism, on the Roma minorities in Europe, and on the Constitutional Courts in Central and Eastern Europe) as well as several articles and book chapters in Italian, English, and Spanish, in the field of comparative constitutional law, with a particular attention to European and Latin American Countries. Her research interests lie primarily in environmental constitutionalism, constitutional justice, minority protection.

SERENA BALDIN

Department of Political and Social Sciences and also Interdepartmental Center for Energy, Environment and Transport “Giacomo Ciamician”, University of Trieste, Piazzale Europa, 1 Trieste, 34127, Italy.

e-mail: serena.baldin@dispes.units.it